



Tribunale di Teramo Procura della Repubblica Consiglio dell'Ordine Camera penale
presso il Tribunale di Teramo degli Avvocati di Teramo di Teramo

Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Teramo
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo
Camera penale di Teramo

Protocollo redatto con il coinvolgimento:

- degli Istituti Penitenziari di Teramo;
- della Questura di Teramo;
- del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Teramo

Visto il D.L. n. 11 in data 8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 e 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, sempre nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica anche a seguito di videoconferenze ;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Teramo per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19 a cui si rinvia;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";
richiamato in particolare il contenuto dell'art. 83 D.L. 18/2020¹;
rilevato che il D.L. n.18 del 17.03.2020 all'art. 87 incentiva il lavoro agile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni pubblici anche attraverso l'adozione di strumenti tecnologici;
considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria in data 11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";
rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";
considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 e successivo con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";
rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

¹ "12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

esaminate ed applicate le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19" emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura prot. 186/VV/2020

preso atto dell'allegata dichiarazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e della Camera penale di Teramo;

sentito il R.I.D. distrettuale dr. De Feis, ed i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica di Teramo;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

a) Udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip

1. Le udienze saranno tenute in video collegamento, mediante l'applicazione "*Microsoft Teams*". La persona arrestata/fermata, detenuta in carcere, sarà presente in video collegamento dall'istituto penitenziario. Negli altri casi la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, indicando altresì l'ufficio di Polizia Giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per presenziare all'udienza di convalida da remoto. Lo stesso difensore comunicherà alla polizia giudiziaria operante e alla cancelleria Gip l'indirizzo di posta elettronica **non certificata** presso il quale intende ricevere gli inviti per la partecipazione da remoto all'udienza telematica.
2. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero presso la casa circondariale, avendo l'onere, ove non vi abbia già provveduto, di comunicare alla cancelleria del giudice almeno un'ora prima dell'orario fissato, la modalità di partecipazione prescelta, per consentire la predisposizione di quanto necessario per il collegamento. In caso di mancata comunicazione l'udienza si terrà da remoto e la cancelleria del Gip avviserà il difensore di turno.
3. Il pubblico ministero - ove ritenga di comparire - partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.
4. L'ufficio GIP, il giorno della fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario, ivi compreso il difensore di turno in caso di mancata comunicazione da parte del difensore di fiducia o di ufficio circa la modalità di partecipazione prescelta;

5. Il difensore sarà invitato dalla cancelleria del giudice o dal giudice stesso a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di **posta elettronica non certificata** di cui al punto 1).
6. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario dovrà comunicare preventivamente agli Uffici di Tribunale e Procura l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere gli inviti per accedere al collegamento all'udienza;
7. per quanto riguarda gli indirizzi di posta elettronica dei pubblici ministeri, gli stessi sono individuati nelle caselle di posta elettronica istituzionali su giustizia.it.
8. Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno trasmessi al difensore via mail dall'ufficio del P.M., e comunque saranno condivisi in udienza sulla piattaforma "Microsoft Teams" dall'ufficio del Gip.
9. Il giorno dell'udienza **il cancelliere o il Giudice** avvieranno l'udienza telematica, inoltrando alle parti gli inviti a partecipare.
10. Il difensore dichiarerà a verbale: a) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; b) di aderire al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p. e art. 146 bis co. VI disp. att. c.p.p.).
11. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, c. 2, c.p.p.
12. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
13. **Il GIP procederà sempre tramite l'applicativo "Microsoft Teams" alla registrazione audiovideo dell'audizione dell'arrestato. La registrazione al termine dell'udienza la stessa sarà riversata su supporto digitale per la successiva trascrizione**
14. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

b) Interrogatori di garanzia

1. L'interrogatorio verrà svolto in video collegamento, mediante l'applicazione "*Microsoft Teams*". La persona interrogata, ove detenuta in carcere, sarà presente in video collegamento dall'istituto penitenziario. Negli altri casi la polizia giudiziaria procedente indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato sarà sottoposto a custodia domiciliare ovvero dove saranno eseguite misure cautelari non detentive, indicando altresì l'ufficio di Polizia Giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, presso il quale la persona sottoposta a misura verrà condotta (o potrà essere autorizzata a recarsi) perché si proceda da remoto all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. Lo stesso difensore comunicherà alla cancelleria Gip l'indirizzo di **posta elettronica non certificata** presso il quale intende ricevere gli inviti per la partecipazione da remoto all'udienza telematica.
2. Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale ovvero nel luogo da cui si collega la persona sottoposta a misura, avendo l'onere, ove non vi abbia già provveduto, di comunicare alla cancelleria del giudice almeno un'ora prima dell'orario fissato, la modalità di partecipazione prescelta, per consentire la predisposizione di quanto necessario per il collegamento. In caso di mancata comunicazione l'udienza si terrà da remoto e la cancelleria del Gip avviserà il difensore di turno.
3. Il pubblico ministero - ove ritenga di comparire - partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.
4. L'ufficio Gip, il giorno della fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario, ivi compreso il difensore di turno in caso di mancata comunicazione da parte del difensore di fiducia o di ufficio circa la modalità di partecipazione prescelta;
5. Il difensore sarà invitato dalla cancelleria del giudice o dal giudice stesso a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di **posta elettronica non certificata** di cui al punto 1).
6. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario o l'ufficio presso il quale la persona sottoposta a misura si presenterà dovranno comunicare preventivamente agli Uffici di Tribunale e Procura l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intendano ricevere gli inviti per accedere al collegamento all'udienza;
7. per quanto riguarda gli indirizzi di posta elettronica dei pubblici ministeri, gli stessi sono individuati nelle caselle di posta elettronica istituzionali su giustizia.it.

8. Il giorno dell'interrogatorio **il Cancelliere o il Giudice** avvieranno il collegamento audio-video, inoltrando alle parti gli inviti a partecipare.
9. Il difensore dichiarerà a verbale: a) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; b) di aderire al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p. e art. 146 bis co. VI disp. att. c.p.p.).
10. Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.
11. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
12. **Il GIP procederà sempre tramite l'applicativo "Microsoft Teams" alla registrazione audiovideo dell'audizione dell'arrestato. La registrazione al termine dell'udienza la stessa sarà riversata su supporto digitale per la successiva trascrizione**
13. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

c) Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e giudizio direttissimo

Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante l'applicativo "Microsoft Teams".

1. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, **nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo indicato dalla P.G. che ha operato l'arresto**, ove comparirà senza scorta e presenzierà da remoto all'udienza (unitamente agli ufficiali e agenti che hanno operato l'arresto e alla prescritta distanza di sicurezza gli uni dagli altri) tramite collegamento garantito dalla P.G.
2. Ai sensi dell'art. 146 bis co. VI disp. Att. C.p.p. il cancelliere darà atto del nominativo dell'ausiliario incaricato di verificare l'identità dell'arrestato, oltre al rispetto delle garanzie previste dallo stesso art. 146 bis. L'ausiliario nominato dal giudice, ove si tratti di ufficiale di P.G., non verrà individuato in persona che ha svolto le indagini o compiuto attività relativamente ai fatti di cui all'arresto.
3. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale.
4. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
5. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Teramo, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Guardia di Finanza di Teramo e, allo stato, l'istituto penitenziario di Teramo.
6. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
7. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di **posta elettronica ordinaria** (PEO, non PEC). Il difensore, ove non vi avesse già provveduto, comunicherà alla cancelleria del giudice almeno un'ora prima dell'orario fissato la modalità prescelta per consentire la predisposizione di quanto necessario per il collegamento. In caso di mancata comunicazione la cancelleria preavviserà il difensore di turno il quale parteciperà all'udienza da remoto.

8. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
9. La polizia giudiziaria provvederà ad inviare al difensore via pec il verbale di arresto e quelli di perquisizione e sequestro, nonché tutti gli ulteriori atti di p.g. L'informativa di reato sarà altresì trasmessa immediatamente in forma cartacea alla segreteria del P.M. di Turno per tutti gli adempimenti urgenti.
10. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo presso il quale l'arrestato è autorizzato a recarsi, di regola senza scorta, per presenziare all'udienza di convalida da remoto.
11. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero da remoto presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico dal proprio studio. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario).
12. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica della segreteria di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato PDF sul Portale NDR, nel campo riservato agli atti urgenti.
13. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati e al Pubblico Ministero designato per l'udienza.
14. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore e l'indirizzo di posta elettronica del P.M. onorario delegato per l'udienza.

15. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza ovvero nel luogo in cui si trova l'arrestato.
16. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.
17. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore, eventuale interprete) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge
18. In ogni momento il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.
19. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.
20. Terminata la fase delle richieste delle parti relativamente alla convalida dell'arresto e all'eventuale misura cautelare il giudice può:
 - a) Dettare direttamente il provvedimento, che il cancelliere provvede a trascrivere sul verbale, con pedissequa deliberazione con cui dispone procedersi nelle forme del rito direttissimo.
 - b) Riservarsi di provvedere separatamente, se possibile, indicando l'ora alla quale le parti dovranno nuovamente collegarsi per la lettura del provvedimento. In caso contrario, non appena depositata l'ordinanza decisoria, la Cancelleria o il Giudice fissano l'udienza virtuale nella quale si dispone procedersi nelle forme del rito direttissimo.

Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice potrà procedere alle relative attività mediante videoconferenza o altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla D.G.S.I.A., in caso di indisponibilità del sistema "Microsoft Teams".

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal giorno della sottoscrizione e sino alla data dello 11/5/2020, salva proroga legata all'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo:

Dr.ssa Laura Colica e dr. Andrea De Feis che oltre ad essere Sostituto Procuratore riveste anche il ruolo di R.I.D. per la Procura della Repubblica di Teramo;

il dott. Flavio Conciatori per il Tribunale di Teramo;

l'Avv. Monica Passamonti e l'Avv. Elvio Fortuna (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo)

l'Avv. Federica Benguardato e l'Avv. Florindo Tribotti (Camera penale di Teramo).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Teramo, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Teramo, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo; al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, al Comandante della Polizia Municipale di Teramo ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Teramo, nonché al C.I.S.I.A. di L'Aquila

Teramo, 10/4/2020

Il Presidente del Tribunale di Teramo (f.to dr.ssa Angela Di Girolamo)

Il Procuratore della Repubblica di Teramo (f.to dr. Antonio R.L. Guerriero)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo (f.to Avv. Antonio Lessiani)

Il Presidente della Camera penale di Teramo (f.to Avv. Gennaro Lettieri)